

2. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.

3. Il valore della sovvenzione di cui al comma 2 non eccede:

il massimale previsto dall'art. 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013;

in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della citata comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19», tenuto conto di eventuali importi erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo anche nell'anno 2020.

4. Gli organismi pagatori che attivano l'aiuto sono tenuti alle verifiche ed agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 3.

Modalità di compensazione dell'anticipazione

1. La compensazione dell'anticipazione erogata è operata a partire dal 16 ottobre 2021, mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari, prioritariamente a valere sulla domanda unica 2021.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e base di calcolo

1. L'anticipazione e la sovvenzione, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda unica nel 2021 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza definita all'art. 2, comma 2 del presente provvedimento.

3. Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione non è possibile effettuare gli specifici controlli.

4. L'anticipazione è concessa qualora l'importo, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2, risulti superiore a 900 euro.

5. La concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione.

Art. 5.

Casi di esclusione

1. Sono esclusi dall'anticipazione:

a) i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'organismo pagatore;

b) i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti adottati dall'organismo pagatore;

c) i soggetti cedenti titoli il cui trasferimento non è perfezionato alla data di concessione dell'anticipazione.

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

ai sensi del *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 1 «Campo d'applicazione» del medesimo regolamento;

ai sensi del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in corso di perfezionamento, sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19».

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande di anticipazione di cui al presente decreto sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica con le modalità stabilite dall'organismo pagatore competente.

Art. 7.

Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», citata in premessa, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della comunicazione medesima in materia di cumulo degli aiuti.

2. I casi di cumulo con il regime *de minimis* sono regolati dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1408/2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 725



MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha modificato l'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale.

In attuazione delle predette disposizioni di legge, il presente decreto stabilisce che gli organismi pagatori erogano una somma pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti al richiedente, che sarà possibile compensare, senza interessi a carico degli agricoltori, in sede dei pagamenti degli aiuti PAC. In tale caso l'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Oneri eliminati

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere:

1. Riferimento normativo interno (art. e comma): art. 6, comma 1:

- comunicazione;
- domanda;
- documentazione;
- altro.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

per l'anno 2021 la possibilità di ottenere un aiuto di Stato ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in alternativa al comma 2 del medesimo art. 10-ter.

21A04633

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° luglio 2021.

Criteri e modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'art. 29-bis, comma 1, nel quale è disposto che, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali;

Visto il secondo periodo del citato comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, che stabilisce che i buoni oggetto dell'intervento non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente;

Considerato che il predetto art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative dei sopra menzionati buoni per l'acquisto di servizi termali e, al comma 3, che, per le finalità di cui al medesimo art. 29-bis, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione e che gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;

Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che integra il fondo di cui al comma 1 dell'art. 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, con ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il regio decreto 28 settembre 2019, n. 1924, recante il «Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante il «Riordino del settore termale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera g), e l'art. 20, nonché l'allegato 9 al medesimo decreto;


Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante la «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e, in particolare, gli articoli 194 e 199;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Considerata la necessità di dare impulso al sistema termale-minerario italiano, colpito dagli effetti della gravissima pandemia da COVID-19;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, «società *in house*» del Ministero;

b) «buono»: il buono di acquisto concesso ai cittadini per la fruizione di servizi termali presso gli enti termali accreditati ai fini dell'intervento di cui al presente decreto;

c) «decreto-legge n. 104/2020»: il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;

d) «delegato»: il soggetto autorizzato dal rappresentante legale dell'ente termale ad operare, tramite apposita delega, sulla piattaforma informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

e) «ente termale»: il soggetto, iscritto nel registro delle imprese, che opera nel settore termale e delle acque minerali curative, come desumibile dall'attivazione nel certificato camerale di attività economiche riconducibili al codice Ateco 2007 96.04.20 «Stabilimenti termali»;

f) «Fondo»: il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 29-*bis* del decreto-legge n. 104/2020, destinato alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali;

g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

h) «regolamento GDPR»: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General data protection regulation* - GDPR);

i) «Spid»: il Sistema pubblico di identità digitale che consente l'accesso ai servizi *on line* della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali *web*, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni;

j) «utente»: il soggetto maggiorenne, residente nel territorio nazionale, che usufruisce dei servizi termali oggetto di agevolazione presso uno degli enti termali accreditati.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni.

Art. 3.

Soggetto Gestore

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, la gestione dell'intervento di cui al presente decreto è affidata all'Agenzia. I rapporti tra il Ministero e l'Agenzia relativi alla gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento sono destinate, ai sensi dell'art. 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 e dell'art. 6-*quarter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 23 milioni di euro per l'anno 2021, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

Art. 5.

Beneficiari del buono

1. Possono beneficiare del buono previsto all'art. 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 gli utenti che acquistano, presso gli enti termali, accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9, uno o più dei servizi termali alle condizioni di cui all'art. 6.

2. Ciascun utente può usufruire, nell'ambito della disciplina di cui al presente provvedimento, di un unico buono, anche laddove l'importo riconosciuto sia inferiore al massimale di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 6.

Servizi termali agevolabili


1. Sono ammissibili ai benefici di cui al presente provvedimento i servizi termali erogati dagli enti termali accreditati secondo la procedura di cui all'art. 9.

2. Ai fini dell'ammissibilità al beneficio di cui al presente decreto, i servizi termali di cui al comma 1 non devono essere già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all'utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.

Art. 7.

Buono per la fruizione dei servizi termali

1. Il buono è concesso nella misura del 100% (cento per cento) del prezzo di acquisto presso l'ente termale dei servizi di cui all'art. 6, fino a un massimo di euro 200,00 per ciascuna richiesta presentata ai sensi di quanto previsto dal presente provvedimento.



2. Il buono dà diritto all'applicazione di una riduzione del prezzo di acquisto dei servizi termali di cui all'art. 6 corrispondente al valore del medesimo buono. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dei servizi termali sia superiore al massimale di cui al comma 1, l'importo eccedente è integralmente a carico dell'utente.

3. Il buono non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell'utente e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 8.

Condizioni e modalità di accesso e fruizione

1. Per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto, il Ministero si avvale di un'apposita procedura informatica, la cui realizzazione e gestione è affidata all'Agenzia.

2. Le procedure connesse alle modalità di accesso e fruizione dei buoni sono indicate ai successivi articoli 9, 10 e 11.

3. Il Ministero, con avviso pubblicato sui siti internet dello stesso Ministero e dell'Agenzia, comunica l'avvio delle operazioni di prenotazione dei buoni. Parimenti, il Ministero comunica, con avviso pubblicato sui medesimi siti Internet, l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Sul sito internet dell'Agenzia sono, altresì, rese note le informazioni aggiornate sulla consistenza della disponibilità finanziaria corrente del Fondo.

Art. 9.

Accreditamento dell'ente termale

1. Le richieste del buono possono essere presentate dagli utenti presso gli enti termali preventivamente accreditati sulla base della procedura di cui al successivo comma 2. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) accesso, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività;

c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti;

d) caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attività;

e) caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR;

f) invio della richiesta di accreditamento.

2. L'Agenzia, ricevuta la richiesta di accreditamento da parte dell'ente termale, svolge gli opportuni controlli sulla documentazione fornita, ivi compresa la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante indicato nella richiesta e sull'attività svolta, in base alle informazioni riportate sul registro delle imprese. In caso di esito positivo delle predette verifiche, l'Agenzia procede all'accREDITAMENTO, dandone comunicazione all'ente termale ed aggiornando l'elenco degli enti termali presso cui è possibile prenotare il buono, che sarà reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento sul sito internet dell'Agenzia.

3. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 2, l'Agenzia ne dà comunicazione all'ente termale, motivando il mancato accoglimento della richiesta di accREDITAMENTO, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Prenotazione del buono

1. Gli utenti interessati ad ottenere il buono devono effettuare una preventiva prenotazione del medesimo buono presso uno degli enti termali accreditati di cui all'art. 9. L'ente termale che riceve la richiesta di prenotazione dell'utente svolge, attraverso la procedura informatica, le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) inserimento delle informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall'utente, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono;

c) invio della richiesta di prenotazione del buono.

2. In seguito al completamento della prenotazione, la procedura informatica, verificata la disponibilità residua delle risorse del Fondo di cui all'art. 4, rilascia un documento contenente le informazioni relative alla prenotazione dei servizi termali da parte dell'utente, ivi incluso il codice univoco identificativo dell'avvenuta prenotazione. Tale documento potrà essere inviato all'utente tramite e-mail, laddove la casella di posta elettronica sia stata indicata dall'utente stesso in fase di prenotazione, ovvero potrà essere stampato e consegnato all'utente direttamente dall'ente termale.

3. La prenotazione ha un termine di validità di sessanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a fruire, presso l'ente termale prescelto, dei servizi termali prenotati, con le modalità di cui al successivo



art. 11, comma 1. Qualora l'utente non fruisca dei servizi termali prenotati entro il predetto termine, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo.

Art. 11.

Erogazione dei servizi termali e liquidazione del buono

1. Entro il termine massimo di cui all'art. 10, comma 3, l'utente si reca presso l'ente termale per fruire dei servizi termali oggetto di prenotazione. In tale fase, l'ente termale effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione *Spid*, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'utente;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'art. 10, comma 3.

2. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali di cui alla lettera c), del comma 1, l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente. A tali fini, l'ente termale svolge le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione *Spid*, alla procedura informatica;

b) selezione della prenotazione del buono riferita all'utente;

c) inserimento dei dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonché l'importo del buono effettivamente utilizzato dall'utente;

d) caricamento degli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, tra cui:

i. la fattura emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui è riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione di cui all'art. 10, comma 2;

ii. la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l'utente intestatario della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, all'Agenzia;

iii. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento.

3. Qualora la richiesta di rimborso del buono da parte dell'ente termale non venga effettuata nei termini di cui al comma 2, la relativa prenotazione del buono decade. Nel caso in cui l'utente non usufruisca integralmente dei servizi termali oggetto della prenotazione, il buono è pari al prezzo dei servizi fruiti, nei limiti di cui all'art. 7, comma 1.

4. Per le prenotazioni per cui risulti correttamente effettuata la procedura di inserimento della documentazione di cui al comma 2, l'Agenzia procede, entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, all'erogazione dell'importo corrispondente al buono sul conto corrente dell'ente termale indicato in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all'eventuale svolgimento delle attività di controllo di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. L'Agenzia procede, anche in modalità da remoto, allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di richieste di rimborso dei buoni fruiti, la corrispondenza tra il buono prenotato e lo sconto applicato in fattura dall'ente termale e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento. A tal fine, l'Agenzia può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, oppure tramite verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni sostitutive. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'Agenzia non procede all'erogazione all'ente termale del buono richiesto, che si intende, a tutti gli effetti, revocato.

Art. 13.

Revoche

1. Fatte salve le eventuali segnalazioni alle competenti autorità, i benefici concessi ai sensi del presente decreto sono revocati qualora sia riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ovvero l'irregolarità della documentazione prodotta nel corso di tutto il procedimento amministrativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2021

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 733

21A04691

